

COMUNE DI CAPRIANA
Provincia di Trento



REGOLAMENTO
per l'applicazione della tassa
per lo
SMALTIMENTO dei RIFIUTI

- Approvato con delibera del Consiglio comunale nr. 40 dd. 30.10.1995 ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
- Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 48 dd. 12.12.1995 ad oggetto "Integrazione art. 13 del Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani".
- Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 04 dd. 30.01.2003 ad oggetto "Parziale modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani".

Capo I – NORME GENERALI

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, così come definiti dall'art. 39, comma 1 Legge 22.02.1994 n. 146, ordinari ed ingombranti provenienti da locali ed aree anche scoperte, svolto in regime di privata nell'ambito del territorio comunale come previsto nell'art. 3, è istituita nel comune di Capriana la tassa annuale, da applicare in base a tariffe come disposto dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m., e dal presente Regolamento.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo sopracitato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

ART. 2 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dalla Legge n. 146/94, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sotto categorie) dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani ed assimilati e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
2. Ai effetti del presente regolamento, per "tassa" e per "decreto", si intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati la disciplina legislativa citata nel comma 1.

ART. 3 – ZONE TERRITORIALI SERVITE

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privata, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privata è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.
2. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

ART. 4 – GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione di determinazione annuale delle tariffe, che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del decreto, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve tendenzialmente essere coperto dal gettito della tassa.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, deve intendersi comprensivo dell'entrata figurativa corrispondente all'importo delle agevolazioni ed esenzioni eventualmente previste per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate per l'esercizio medesimo, e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano inoltre le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Il costo d'esercizio da considerarsi ai fini della copertura di cui al comma 1 è quello relativo alle spese ed oneri inerenti al servizio diretti ed indiretti compresi gli oneri finanziari per investimenti effettuati, escluso il debito per la restituzione della quota di capitale investito ed escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo. Il minor gettito derivante dall'applicazione di riduzioni e agevolazioni trova autonoma e specifica collocazione in apposito capitolo di uscita ed è coperto con entrate diverse rispetto alla tassa.
4. Entro il 31 agosto di ciascun anno, il soggetto che effettua il servizio trasmette al Comune apposita relazione, dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del Decreto. Contestualmente comunica il conto consuntivo dell'esercizio precedente. (solo per i Comuni che gestiscono il servizio a mezzo di azienda municipalizzata o altro ente pubblico).
5. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, comma 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio della tassa eccedente attraverso il riconoscimento in percentuale di una corrispondente riduzione del tributo dovuto per il periodo d'imposta successivo.

ART. 5 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dall'art. 62 del decreto legislativo n. 507/93.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente art. 3. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il

tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 ed agli artt. 8, comma 1, lettera d) e 14 comma 1, lettera e), si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi e successive modificazioni.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.
5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, se pure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano e detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5 ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero di alloggio affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o ai centri commerciali integrati, sia di uso comune che di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuto dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

CAPO II – COMMISURAZIONE E TARIFFE

ART. 7 – LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, sui quali si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della L. 146/94. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, cantine, ecc.) e così pure quelli delle pertinenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili a servizio di edifici rurali;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre; parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2, comma 4°, dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
2. Si considerano altresì tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 8, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti solidi urbani o assimilati:

- a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.);
 - b) aree pertinenziali o accessorie, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili (quali, a titolo esemplificativo, i giardini, i cortili, i parcheggi privati, i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili).
3. Sono rilevanti ai fini della tassazione, perché in grado di produrre rifiuti, le seguenti parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile: le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all'uso e all'utilizzo comune.
 4. Sono pure tassabili le parti comuni, come elencati nel precedente comma 3, dei fabbricati non costituiti in condominio.
 5. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza di cui al comma 2 lettera b), può essere fatto riferimento al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 8 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) o destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono i quantità irrilevante. Sono da ritenersi, in via esemplificativa, in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
 - a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50;
 - b) altri locali utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
 - c) la parte dei locali e delle aree destinata esclusivamente al deposito di legna, carbone e simili;
 - d) i locali delle case rurali, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti no assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
 - e) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di alcun allacciamento alle reti dei servizi pubblici;
 - f) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,

limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

- g)** le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, non utilizzate per l'intero anno;
- h)** le celle frigorifere, e i locali di essiccazione (senza lavorazione);
- i)** i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani accessori;
- l)** i locali e le aree o loro parti degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica dell'attività sportiva;
- m)** le parti di superfici su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
- n)** le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e le aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- o)** i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione;
- p)** i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
- q)** le superfici di cui si dimostri oggettivamente il permanente stato di non utilizzo.

2. Sono esclusi dalla tassa:

- r)** i locali e le aree in cui si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 12 comma 7;
- s)** i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. 146/1994;

3. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze e condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 75 del Decreto, con diritto allo sgravio o restituzione del tributo.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 comma 5 del Decreto.

ART. 9 – TARIFFE

1. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre dell'anno precedente, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato "A" annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3. La deliberazione tariffarie, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi e ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4 del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 1, bensì al termine del 30/11 dell'anno di competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92.
4. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2 del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
 - b) la condizione finanziaria del comune;
 - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
 - d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all'allegato "A" del presente regolamento;
 - e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffarie.
5. Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il comune provvede:
 - a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
 - b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;
 - c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato nel successivo art. 25.

ART. 10 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, i locali e le aree coperte e scoperte sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione, in base ai criteri di cui all'allegato "A", del presente Regolamento.

CATEGORIA A

Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari.

CATEGORIA B

Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati.

CATEGORIA C

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.

CATEGORIA D

Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani.

CATEGORIA F

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 11 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.
2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno.
- 3* Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

ART. 12 – COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 20, comma 5, ovvero dalla superficie utile calpestabile. La superficie risultante è computata interamente fatte salve le riduzioni di legge od i regolamento.
2. La superficie delle aree scoperte, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata:

- a) per la metà, se le aree esterne sono adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti (e, pertanto, da comprendersi nella categoria di contribuzione di cui all'art. 10);
- b) nel limite del 25%, se costituiscono pertinenza od accessorio di locali o di aree tassabili.
3. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.
4. Le riduzioni di superficie di cui al comma 2 sono applicate con le modalità indicate nell'art. 66, comma 5, del Decreto e con decorrenza dall'anno successivo a quello nel quale la denuncia è stata presentata.
5. La superficie delle parti comuni del condominio, di cui all'art. 7, comma 3, deve essere dichiarata dai singoli condomini pro quota, nella stessa misura percentuale con la quale essi partecipano alle spese condominiali quali occupanti residenti. In mancanza di tale dichiarazione, o in caso di infedeltà della stessa, la tassa è determinata aumentando la rispettiva superficie che l'utente occupa o detiene in via esclusiva nel condominio:
- di una quota pari al 5% nei fabbricati con dieci o più alloggi o unità immobiliari;
 - di una quota pari al 10% nei fabbricati fino a nove alloggi o unità immobiliari.
- La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata pro-quota ai singoli utilizzatori.
- Alla superficie riguardante la quota condominiale e quella di cui al precedente periodo, sono applicabili la tariffa e le eventuali agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.
6. La superficie dei vani scala è determinata dalla proiezione orizzontale dei singoli piani; lo stesso sistema di misurazione si applica a tutte le superfici inclinate.
7. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, ovvero materie prime secondarie, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, sarà calcolata forfettariamente sulla base di criteri e parametri generali che saranno individuati in esito ai risultati di specifica indagine. La riduzione sarà accordata a richiesta documentata.

ART. 13 – RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

(modificato con delibera del C.C. n. 48 dd. 12.12.1995)

1. Nelle zone situate fuori dall'area di raccolta, come individuata dal precedente art. 3, e fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a

conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini, la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

- a) in misura del 40% della tariffa, se l'insediamento dista non più di 1000 metri di percorso pubblico dal più vicino punto di raccolta;
 - b) in misura del 35% della tariffa, se l'insediamento dista non più di 2000 metri dal punto suddetto;
 - c) in misura del 30% della tariffa, se la distanza è superiore a 2000 metri di percorso pubblico.
2. Nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, del Decreto fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, il tributo è dovuto nella misura del 40%:
- a) nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste nel regolamento del servizio smaltimento rifiuti urbani;
 - b) nel caso i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita (salvo quanto disposto dal regolamento di nettezza urbana in materia di conferimento dei rifiuti);
 - c) nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto regolamento del servizio.
3. Le riduzioni previste dal comma 2 sono concesse a condizioni che:
- a) la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. L'agevolazione avrà decorrenza di 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della domanda;
 - b) le violazioni alle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal gestore del servizio, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni e da accertamenti eseguiti dal Comune, e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio, o non siano ovviate nel termine di 30 gg. decorrenti dal ricevimento della domanda di cui al punto a).
4. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
5. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del Decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Per il periodo nel quale il servizio non viene espletato la tassa è comunque dovuta nelle misure di cui al comma 1.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del Decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1.

ART. 14 – AGEVOLAZIONI AMMESSE DALLA LEGGE.

(modificato con delibera del C.C. n. 04. Dd. 30.01.2003)

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 10% per le abitazioni con unico occupante. In ogni caso a tale fine non è considerata sola la persona coniugata e non legalmente separata.
- fermo il resto -

2. Alle utenze domestiche che ne danno comunicazione all'Amministrazione comunale, è riconosciuta la seguente agevolazione:
 - a) ai contribuenti che si dotano degli appositi contenitori per il compostaggio dei rifiuti organici domestici si applica la riduzione del 15% della tariffa unitaria.
 - b) I contenitori per il compostaggio di cui alla lettera a) dovranno essere posti all'aperto, a contatto con il terreno, su suolo privato e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
 - Struttura rigida, in materiale plastico o simile, metallo o legno.
 - Chiusura sui lati e copertura impermeabile agli agenti atmosferici.
 - Colore scuro.
 - Adeguata aereazione interna.
 - Capacità minima del contenitore per ogni componente il nucleo familiare: It. 100.
 - c) l'Amministrazione comunale, su autorizzazione dei richiedenti, ha facoltà di verifica mediante proprio personale, o incaricato a Enti e/o Associazioni operanti nel settore dell'igiene ambientale, della pratica del compostaggio domestico, oggetto di riduzione tariffaria. Durante l'ispezione il soggetto incaricato dal Comune verrà accompagnato dal richiedente. Della visita verrà redatto apposito verbale.
 - d) Qualora in fase di verifica non venga riscontrata l'applicazione delle norme di cui al presente comma, oppure non sia dimostrata la pratica del compostaggio o la qualità del compost faccia presupporre un insufficiente utilizzo di rifiuto frazionato umido la riduzione prevista alla lettera a) non è concessa. L'ufficio comunale competente ne dà comunicazione scritta all'interessato.
 - e) Le richieste di riduzione di cui alla lettera a) hanno effetto dal primo di gennaio di ogni anno, qualora pervengano all'Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente. Gli uffici comunali predispongono allo scopo un modello di richiesta.
 - f) La richiesta di riduzione si intende valida se corredata dell'autorizzazione del richiedente alla verifica di cui alla lettera c).
 - g) Il richiedente la riduzione si intende abbia titolo dell'accesso e disponibilità del suolo ove è ubicato il contenitore per il compostaggio.
 - h) In sede di prima applicazione la riduzione di cui alla lettera a) ha effetto dal primo gennaio 2003, qualora le richieste siano presentate, sul modello di cui alla lettera precedente all'Amministrazione comunale entro il 30 aprile 2003.

ART. 15 – ATRE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. E' ridotta del 100% la tassa relativa ai locali ad uso abitazione, occupati direttamente da persone sole o familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, riscontrabile quando il nucleo è assistito in modo permanente del Comune o da altri enti o soggetti con l'assistenza economica di base.
2. L'esenzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:
 - a) è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto;
 - b) la riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorchè queste cessino, l'interessato deve presentare al Settore comunale Tributi la denuncia di cui all'art. 20 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;
 - c) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della denuncia di cui alla lettera b), saranno applicate le sanzioni di legge.
3. La tassa è ridotta del == % relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche o private.
4. La tassa è ridotta del 100% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui alla L.P. n. 8/92 e delle cooperative sociali, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc.
5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Decreto, il cui importo è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.
6. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.

ART. 16 – RIDUZIONI A FRONTE DI RISPARMIO DI COSTI *

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, è stabilita la riduzione della tassa:
 - a) del == % nel caso gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una comprovata minore produzione di rifiuti;

- b) del == % in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che comporti una comprovata diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito e quindi agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- c) del == % nel caso delle attività suddette, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del Decreto.

ART. 17 – LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA

In ogni caso la sommatoria delle agevolazioni facoltative e di quelle obbligatorie non può dar luogo ad una applicazione della tassa in misura inferiore a quanto stabilito dal precedente art. 13.

ART. 18 – INIZIO E CESSAZIONE DELLA OCCUPAZIONE

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale è iniziata l'utenza. La cessazione nel corso dell'anno dell'utilizzo dei locali e delle aree dà diritto ad un abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia.
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposito provvedimento del funzionario responsabile comunicato al Concessionario della riscossione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 19 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore ai 6 mesi e non presenta il carattere di ricorrenza; è considerata occupazione ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale in possesso di concessione avente carattere di stabilità o ricorrenza sul suolo pubblico.

2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione di superficie mediante infrastrutture mobili o provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistiche – sportive e ludico ricreative.
3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365 giorni e maggiorando il quoziente così ottenuto del 20 (massimo 50%) senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di area scoperta per meno di 1 ora giornaliera, ivi inclusa quella effettuata da esercenti il commercio ambulante itinerante;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub a).

CAPO III – DENUNCE ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

ART. 20 – DENUNCIE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al Settore comunale Tributi, che rilascia la relativa ricevuta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune.
2. Per la denuncia spedita tramite posta fa fede la data del timbro postale. Se non è possibile rilevare tale data, si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al comune.
3. La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione – denuncia originaria – deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni seguenti qualora le condizioni di tassazione rimangano invariate.
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso del Decreto.
5. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza e accessori, ovvero una planimetria analoga.
6. L'amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare, assieme all'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da imputare ai singoli condomini ai sensi dell'art. 12, comma 5.
7. L'erede che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del defunto, ha l'obbligo formale di presentare la denuncia di variazione.
8. La richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo ed ha effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

ART. 21 – CONTENUTO DELLA DENUNCIA

La denuncia originaria o di variazione, in conformità all'art. 70, comma 3°, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

ART. 22 – CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tasse unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
4. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere l'anno in corso ed i quattro anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all'art. 20, commi 3 e 4.
5. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento in rettifica può comprendere l'anno in corso ed i tre anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all'art. 20, commi 3 e 4.
6. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici.

ART. 23 – POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e di controllo di cui al precedente art. 22, il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto possono essere autorizzati ad eccedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio.
 3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 27, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può, indicandone i motivi, provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.
 4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articoli sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 24 – RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.
2. La ripartizione del carico tributario fino a otto rate è ammessa soltanto qualora concorrano le seguenti circostanze:
 - su istanza scritta del contribuente;
 - per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
 - se il debito è comprensivo di tributi errati, ed è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del sindaco, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateizzazione concessa e comporta il pagamento in un'unica soluzione dell'intero debito residuo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 25 – SGRAVI E RIMBORSI

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti, su domanda scritta del contribuente, alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Eventuali rimborsi della tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione sulla tassa relativa all'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
3. Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2 del Decreto, si intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli articoli 25 e 46 del D.P.R. 602/1973.

ART. 26 – SANZIONI

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dall'art. 76 del decreto.
E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (quali locali ed aree scoperte), tassabili a carico del denunciante).
2. E' infedele la denuncia che, pur completa di tutti i cespiti, contenga dati comportanti la determinazione di una base imponibile inferiore a quella reale.
3. La pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del Decreto, è applicata con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nell'art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.
L'entità della somma è determinata con ordinanza del Sindaco.

ART. 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del decreto, può sostituire il Dirigente del Settore o di Servizio nelle sedi del contenzioso tributario in rappresentanza del Comune.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere presentate al Settore comunale Tributi:
 - a) **entro il 20 gennaio 1995:**
 - le denunce relative alle occupazioni che hanno avuto inizio prima della suddetta data e ancora non presentate relative al 1994;
 - b) **entro il 30.09.1995:**
 - le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento. In particolare, i soggetti interessati debbono denunciare, comprovandone la superficie con allegata planimetria catastale o documento equivalente, i locali e le aree scoperte principali o pertinenziali in precedenza esclusi dalla tassazione;
 - le denunce da parte dei condomini, dei locali ed aree occupati in uso esclusivo, nonché la quota di quelli in suo comune addebitabile ai sensi dell'art. 12, comma 5;
 - le richieste di detassazione o di riduzioni previste dalla nuova legislazione (art. 59, comma 4; art. 62, commi 2 e 5; art. 66, commi 3, 4 e 5) e dal presente Regolamento (artt. 13,14, 15 e 16);
 - l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa fino al 1995 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui al Regolamento previgente.
3. Sono in ogni caso fatte salve le determinazioni assunte per il 1994 in applicazione del previgente regolamento.
4. In caso di accertamento riguardante la tassa di anni anteriori al 1994, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle stabilite dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175 e s.m.
5. Fino a quanto non saranno insediate le commissioni tributarie provinciali di cui al DD.LGS. 31.12.1992, n. 545 e 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento di cui all'art. 22 del presente Regolamento, va presentato alla Direzione Provinciale delle Entrate del Ministero delle Finanze sede di Trento, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 638/1972.

ART. 29 – ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel previgente “Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, approvato con deliberazione consiliare n. 34 dd. 12.04.1991 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, fatta salva l’applicazione transitoria prevista dal successivo art. 30.
E’ pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri Regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

ART. 30 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, (è pubblicato all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi) ed entra in vigore immediatamente secondo il disposto dell’art. 79, comma 3, del decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli:

- art. 13, comma 1;
- art. 14;
- art. 24,

che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995;

agli:

- art. 7, comma 2, lettera b);
- art. 7, commi 3 e 4;
- art. 10;
- art. 12, commi 2 e 5,

che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.

Fino all’entrata in vigore dei predetti articoli le fattispecie ivi rispettivamente previste continuano ad essere disciplinate dal previgente regolamento.

ART. 30 BIS – FORMA FINALE

1. Le decorrenze di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 28 e 30 si intendono sostituite con le corrispondenti previste dall'art. 17 del D.L. 373 dd. 07.09.1995.
2. Limitatamente al periodo d'imposta 1995 il termine ultimo per l'esercizio del potere di riequilibrio tariffario di cui al precedente art. 9, comma 3, è stabilito al 31 ottobre 1996.
3. Il Consiglio comunale è impegnato a riconsiderare le decorrenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 alla luce delle disposizioni che saranno recate dalla legge di conversione del predetto D.L. 373/95.

ART. 31 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto.

ALLEGATO "A"

Criteri per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività per la determinazione delle tariffe (artt. 9 e 10 del Regolamento).

1. GENERALITA'

La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locali od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65, comma 3, D.Lgs. 15.11.1993, n. 507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. DEFINIZIONI

Coefficiente di produttività specifica (qi): per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in Kg/mq/anno.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm): per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/mq/anno.

Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti. E' di numero puro.

Indice di qualità specifica (iqs): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Costo convenzionale del servizio (c): per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 4 del Regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in lire/anno.

Superficie totale (st): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.

Tariffa media convenzionale (o costo medio generale netto per unità di superficie) (tm): per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (c) e la superficie totale (st) dei locali, delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in lire per mq/anno.

3. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA.

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagna di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, sotto il controllo del comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguiti dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

4. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA.

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree, (espresse le prime con a) e le altre con b) o c), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuno delle "i" classi di contribuenza, così individuate è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (KG/mq/anno)
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (ipsi) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica q_i e il coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- da un proprio valore dell'indice di qualità (iqsi).

5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLA CLASSI DI CONTRIBUENZA.

Per ciascuna delle "i" classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$t_i = \text{ipsix} \cdot \text{iqsix} \cdot t_m$ (lire/mq), con arrotondamento alle 10 lire per eccesso e per difetto.

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media t_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- riteterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula riportata.

6. MODALITA' DI RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA E DELLE CLASSI DI APPARTENENZA.

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e rideterminazione, sotto il controllo del comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio, e le modalità di accertamento saranno analoghe a quello al punto 3.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma alla luce di nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della qualità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.